CORTE D'APPELLO DI TORINO

PROCURA GENERALE DI TORINO

OGGETTO: d.l. 21.9.2021 n. 127 (G.U. n. 226 del 21.9.2021) – misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 – circolare attuativa per gli uffici giudiziari del Piemonte e Valle d'Aosta.

Prot. 7942/SP/2021 Torino, 14 OTT 2021

Alla Sig.ra Presidente del tribunale di Sorveglianza

Al Sig. Presidente del tribunale per i Minorenni

Ai Signori Presidenti dei Tribunali del Distretto

Alla Sig.ra Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni

Ai Signori Procuratori della Repubblica del Distretto

e, p.c.:

Al Servizio per la sicurezza delle sedi giudiziarie
Ai Signori Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto

LORO SEDI

1. *Contesto normativo generale di riferimento e soggetti per i quali l'accesso nelle sedi giudiziarie è subordinato al possesso di certificazione verde COVID-19.*

Il d.l. 21.9.2021, n. 127, in vigore dal 22.9.2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha introdotto una serie di disposizioni limitative dell'accesso nelle sedi giudiziarie, a decorrere dal 15.10.2021 e sino al 31.12.2021, per alcune categorie di persone, subordinandolo al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, co. 2, del d.l. 2021, n. 87 (*green pass*), da esibire a richiesta, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Le disposizioni limitative sono previste per quanti rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Magistrati (art. 9-*sexies*, co. 1, d.l. 2021, n. 52), anche onorari (art. 9-sexies, co. 4, d.l. 2021, n. 52), ivi compresi i giudici onorari di pace, i giudici popolari delle Corti di assise e Corte di Assise di appello, gli esperti del Tribunale di Sorveglianza e tutti gli altri "laici" componenti i collegi, comunque denominati;
b) Personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2 del decreto legislativo 2001, n. 165 (art. 9-*quinquies*, co. 1, del d.l. 2021, n. 52) categoria comprendente il personale amministrativo degli uffici giudiziari;
c) Personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria nella Procura Generale e nelle Procure della Repubblica;
d) Soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un ufficio giudiziario (art .9-*quinquies,* co. 2, del d.l. 2021, n. 52), ambito comprendente (oltre ai soggetti che presso gli stessi uffici svolgano attività di formazione o di volontariato) il personale delle Sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i dipendenti di enti pubblici e privati che svolgono la propria attività di lavoro presso un ufficio giudiziario in posizione di distacco o comando o sulla base di contratti e convenzioni comunque denominate, i fornitori, i dipendenti delle imprese incaricate delle pulizie e della sanificazione ambientale, nonché i tecnici e gli operai che debbano eseguire lavori di manutenzione o implicanti interventi strutturali, trattandosi di persone che vanno sicuramente ricomprese fra coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro presso un ufficio giudiziario, i pubblici dipendenti, fra questi compresi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che debbano recarsi presso un ufficio giudiziario per deposito di atti o reperti o, comunque, per attività di lavoro rientranti nell'esercizio delle loro funzioni, fermo rimanendo che per tali soggetti il controllo della titolarità della certificazione verde COVID-19 deve essere eseguito anche dai rispettivi datori di lavoro (art. 9-*quinquies*, co. 4, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52).

   Dalle previsioni normative concernenti i soggetti per i quali è obbligatorio il controllo e quelli per i quali l'accesso non è subordinato alla verifica delle titolarità della certificazione verde COVID-19 si ricava infatti, come precisato nelle Linee Guida del Dipartimento della funzione pubblica, che sono esclusi dalla verifica soltanto quanti si rechino nei pubblici uffici per fruire dei servizi istituzionalmente erogati dagli stessi, mentre chi vi acceda per svolgere a qualsiasi titolo un'attività di lavoro non è esente dalla verifica indipendentemente dalla durata della permanenza al loro interno.

   Il d.l. 2021, n. 127 (introducendo gli artt. 9-*quinquies* e 9-*sexies* del d.l. 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 2021, n. 87) prevede anche una serie di controlli per la cui organizzazione le competenze e le responsabilità risultano diversamente distribuite a seconda che si tratti: *a)* di personale amministrativo o di soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari; *b)* di personale di magistratura.

   Per il personale amministrativo l'art. 9-*quinquies* del d.l. 2021 n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) prevede che le verifiche siano disposte dai "*datori di lavoro*" (co. 4),

che negli uffici giudiziari sono stati individuati, in attuazione di espressa previsione di legge, nei capi di ciascun ufficio con D.M. 12.2.2002, art. 2, lett. g)[1].

I datori di lavoro, in particolare, debbono definire, "*entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche...., anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro....*"

La stessa competenza dei datori di lavoro del personale amministrativo è prevista per quanti svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (art. 9-*quinquies*, co. 4, del d.l. 2021, n. 52).

Per i magistrati (anche onorari, compresi i giudici di pace), invece, l'organizzazione delle verifiche è rimessa al Procuratore Generale, o a suoi delegati (art. 9–*sexies,* co. 5, del d.l. 2021, n. 52).

2. *I soggetti per i quali l'accesso nelle sedi giudiziarie non è subordinato al possesso di certificazione verde COVID-19.*

Le disposizioni limitative dell'accesso non hanno carattere generale perché, con una precisa scelta ispirata a finalità di prevenzione sanitaria generale il legislatore, sulla base dell'attuale evoluzione della curva epidemiologica, ha ritenuto di dover dare risposta all'esigenza di contenimento del rischio di contagio con l'introduzione di limitazioni non generalizzate bensì soggettivamente definite, anzitutto subordinando l'accesso nella sede giudiziaria alla titolarità della certificazione verde COVID-19 per i magistrati, il personale amministrativo e coloro che svolgono attività di lavoro, a qualsiasi titolo di formazione o di volontariato negli uffici giudiziari.

Dalle disposizioni concernenti i soggetti per i quali è obbligatorio il controllo per l'accesso negli uffici pubblici in generale (art. 9-*quinquies* del d.l. 2021, n. 52) e dalle quelle speciali riguardanti gli uffici giudiziari (art. 9-*sexies* del d.l. 2021, n. 52) si ricava, infatti, che l'accesso non è subordinato alla verifica della titolarità della certificazione verde COVID-19:

a) nei pubblici uffici in generale (fra i quali rientrano gli uffici giudiziari) per quanti, come precisato nelle Linee Guida del Dipartimento della funzione pubblica, vi debbano accedere come utenti per fruire di servizi amministrativi istituzionalmente erogati dagli stessi (esemplificativamente, per gli uffici giudiziari, al fine di richiedere certificati, accettare eredità con beneficio d'inventario o rinunziarvi, per autenticazioni, ecc.);

b) negli uffici giudiziari, inoltre, con riguardo alle attività processuali, per i soggetti del processo diversi dai magistrati (art. 9-*sexies*, co. 8, del d.l. 2021, n. 52): avvocati e altri difensori, consulenti, periti, altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (art. 9-*sexies,* co. 8, del d.l. 2021, n. 52).

Il fondamento della speciale disciplina contenuta, per gli uffici giudiziari, nell'art. 9-*sexies,* co. 8, del d.l. 2021, n. 52 può ragionevolmente individuarsi nell'esigenza di evitare stasi o

[1] Il D.M. 12.2.2002, confermato nella sua attuale vigenza dal D.M. 2014, n. 201, è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 30, co. 1, del decreto legislativo 1996, n. 242, ai sensi del quale nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro deve essere individuato dagli organi di direzione politica o di vertice di ciascuna Amministrazione.

ritardi nella trattazione dei processi (o dei procedimenti), con pregiudizio dei diritti delle parti, originati dall'impedimento, per mancanza della certificazione verde Covid-19, di un soggetto di cui è necessaria la partecipazione al processo.

In coerenza con l'intero impianto normativo, l'esclusione, pertanto, non si applica a chi, estraneo al processo, voglia accedere nella sede giudiziaria non come soggetto del processo (o del procedimento), ma, in via esemplificativa, per assistere ad un pubblico dibattimento[2].

3. *La prevenzione delle violazioni delle disposizioni sulla certificazione verde COVID-19, l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni.*

L'art. 9-*quinquies,* co. 5, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127), prevede che i datori di lavoro debbano individuare *"con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni"*; la relativa previsione, però, riguardando l'accertamento di una violazione già commessa e la relativa contestazione, non si riferisce, ovviamente, ai soggetti incaricati del controllo del possesso del *green pass* al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, essendo tale verifica volta a prevenire la commissione di una violazione e non ad accertarne la commissione, risultando così evidente, sulla base della *ratio legis*, che l'attività di prevenzione delle violazioni riveste carattere prioritario rispetto all'accertamento dell'avvenuta commissione.

4. *Luogo di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.*

Ciò posto, in ordine alle modalità con le quali procedere ai controlli va sottolineato in primo luogo che la verifica della titolarità della certificazione verde COVID-19 non può che essere eseguita al momento dell'accesso nell'edificio destinato a sede giudiziaria, considerato nel suo complesso, non nel successivo momento di accesso interno al singolo ufficio; una diversa interpretazione risulterebbe manifestamente illogica ed in contrasto con le esigenze di prevenzione e tutela della salute collettiva perché comporterebbe la possibilità di libero accesso nella sede giudiziaria di soggetti privi di valida certificazione i quali potrebbero liberamente circolare al suo interno e recarsi presso qualsiasi ufficio, rimanendo esclusi soltanto dalla possibilità di accedere nel proprio.

5. *Modalità di accertamento del possesso della certificazione verde COVID-19.*

L'art. 9-*quinquies*, co. 5, secondo periodo, del d.l. 2021, n. 52 (introdotto dall'art. 1 del d.l. introdotto dall'art. 1 del d.l. 2021, n. 127) *stabilisce che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, co. 10.*

Da tale previsione normativa e dall'art. 13 del D.P.C.M. 17.6.2021, emanato ai sensi del richiamato art. 9, co. 10 del d.l. 2021, n. 52, discende che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 può essere effettuato soltanto *"mediante la lettura del codice a barre bidimensionale"* sulla stessa riportato ed *"utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile"* dedicata allo scopo *"che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione"*, fermo rimanendo, inoltre, ai sensi dell'art. 13, co. 5, dello stesso D.P.C.M. 17.6.2021, che l'attività di verifica delle

[2] Le Linee Guida del Dipartimento della funzione pubblica, infatti, prevedono il *green passi* per chiunque "... *accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione*".

certificazioni non può mai comportare "*in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma*".

La *ratio d*ella disposizione è duplice e dal dibattito che ne ha preceduto l'emanazione risulta evidente l'intento di: a) evitare l'utilizzazione di *green pass* contraffatti; b) tutelare la *privacy.*

Ai sensi dell'art 9 –octies del d.l. 2021, n. 152, introdotto dall'art. 3 del d.l. 2021, n. 139 (G.U. dell'8.10.2021), tuttavia, per il solo personale di cui all'art. 9- *quinquies* (personale amministrativo e soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un ufficio giudiziario), i datori di lavoro, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, possono richiedere preventivamente di comunicare la titolarità o meno della certificazione verde Covid-19.

La norma – secondo l'interpretazione di alcuni- non si applicherebbe ai magistrati, anche onorari, per i quali rimarrebbe esclusa ogni forma di verifica e di raccolta preventiva e massiva di dati. Tale lettura è assai dubbia. Comunque, non esclude l'adesione volontaria alla indicazione del possesso del Green Pass, secondo quanto illustrato nel documento organizzativo, emesso in data odierna dal Presidente della Corte e dal Procuratore Generale.

Sul piano attuativo, peraltro, il Ministero della Giustizia ha già avviato all'acquisto dei necessari lettori del codice a barre delle certificazioni verdi COVID -19 e ne ha già assicurato la piena imminente disponibilità. Al momento, provvederanno le società di vigilanza con apparecchi in loro dotazione. Almeno, nella maggior parte delle sedi.
Ove neppure questa via fosse percorribile, si provvederà al controllo del documento cartaceo; o, in alternativa, a scaricare, attraverso App Stores, l'applicativo che consente la lettura del codice a barre bidimensionale, su apparati in dotazione all'Ufficio (quello del turno o altro) a cura di chi sarà sub-delegato per i controlli.

6. I criteri individuati per le attività di controllo nelle sedi del Piemonte e Valle d'Aosta.

Sulla base di tali considerazioni a fronte della pluralità del potere-dovere di organizzazione delle attività di controllo nelle sedi giudiziarie, nel corso della conferenza distrettuale dei capi degli uffici, convocata il 11/10/2021 per la concertazione di modalità uniformi di attuazione delle disposizioni normative di riferimento (delle quali, dopo la relazione introduttiva e ampia discussione, è stata ampiamente condivisa l'interpretazione che precede), sono stati individuati i principi generali sulla base dei quali adottare le corrispondenti misure, rimettendo ai Capi di Corte la loro definizione di dettaglio e ogni disposizione necessaria per l'attuazione anche con riferimento agli spazi di comune utilizzazione nell'ambito delle diverse sedi e ai soggetti, diversi dai magistrati e dal personale amministrativo, che vi accedono perché ivi svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

La presente circolare, quindi, sulla base delle determinazioni assunte dai titolari del potere-dovere di organizzazione delle attività di controllo nelle sedi giudiziarie individuati dagli artt.9-*quinquies*, 9- *sexies*, di espressa delega per la nomina del responsabile o dei responsabili dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, nonché delle linee guida del Dipartimento della funzione pubblica costituisce atto generale di formale attuazione uniforme delle disposizioni di legge dirette ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro attraverso la verifica della certificazione verde COVID-19 in tutti gli uffici giudiziari del Piemonte e valle d'Aosta.

7. Le modalità operative uniformi per l'organizzazione delle verifiche nelle sedi giudiziarie del Piemonte e Valle d'Aosta.

Sulla base di tali premesse, in tutte le sedi giudiziarie del Piemonte e Valle d'Aosta, ivi compresi gli uffici del giudice di pace della sede circondariale e gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, per l'attuazione degli obblighi di verifica di cui agli artt.9- *quinquies* e 9-*sexies* del d.l, 2021, n. 52 si osserveranno le seguenti modalità operative uniformi.

7.1. Presso i varchi di accesso di ogni sede giudiziaria saranno collocati uno o più dispositivi di lettura del codice a barre bidimensionale riportato sulla certificazione verde COVID-19 (cartacea o digitale).

7.2. I varchi secondari di accesso presso i quali non sia disponibile un lettore di codice a barre verranno chiusi o saranno presidiati al fine di indirizzare chi li utilizza verso il luogo più vicino in cui è disponibile un dispositivo di lettura.

8.1. I magistrati, anche onorari, il personale amministrativo degli uffici giudiziari e i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in una sede giudiziaria, ivi compreso il personale delle sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti di enti pubblici e privati in posizione di distacco o comando, i pubblici dipendenti, compresi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che debbano recarsi presso un ufficio giudiziario per deposito di atti o reperti o per altre attività di lavoro rientranti nell'esercizio delle loro funzioni, i fornitori di beni e servizi, i dipendenti delle imprese incaricate delle pulizie e della sanificazione ambientale, nonché i tecnici e gli operai che debbano eseguire lavori di qualsiasi natura non potranno accedere nella sede giudiziaria, indipendentemente dalla prevista durata della loro permanenza all'interno, se, mediante verifica con lettore di codice a barre, non risultino titolari di valida certificazione verde COVID-19.

8.2. Sono esclusi dalla verifica: a) coloro che accedono nella sede giudiziaria per fruire dei servizi amministrativi resi da un ufficio giudiziario; b) gli avvocati, gli altri difensori, i consulenti, i periti, gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni, le parti del processo e i soggetti che debbano, comunque, partecipare al processo delle indagini preliminari.

8.3. Sono esclusi dalla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

9.1.La verifica del possesso di valida certificazione verde COVID-19 o del titolo di esenzione verrà eseguita dal personale di vigilanza incaricato del controllo degli accessi in ciascuna sede giudiziaria: Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" di Torino, sede secondaria dell'ex complesso penitenziario "Le Nuove"; il Tribunale di Sorveglianza di Torino, gli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, gli uffici del giudice di pace della sede distrettuale e l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti di Torino; tutte le altre sedi circondariali, gli Uffici del Giudice delle sedi circondariali; rimanendo esclusa, in ogni caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. Salvo quanto previsto nel separato provvedimento organizzativo dei Capi di Corte in data odierna.

Per quanto riguarda le sedi dei Giudici di Pace non circondariali, Il Procuratore della Repubblica delegato, di concerto con il Presidente del Tribunale, individuerà la metodica più adeguata per il controllo.

9.2.**Il personale di vigilanza non consentirà l'accesso a chiunque, essendovi obbligato, non dimostri, attraverso lettura del codice a barre, di essere titolare di valida certificazione verde COVID-19, avvertendo immediatamente, in caso di accesso non preceduto da positiva verifica del possesso di valida certificazione, il Responsabile del Servizio di Sicurezza delle Procura Generale della Repubblica o, per gli altri Uffici e sedi giudiziarie, il funzionario competente per l'accertamento e la contestazione delle violazioni individuato dal Procuratore della Repubblica delle rispettive sedi secondo quanto previsto al successivo punto 10.2.**

La disposizione vale anche per i magistrati.

Affrontiamo questo tema perché la "Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli Uffici giudiziari" del 13.10.2021 (n. m_dgDOG.13.10.2021.0209381.U, a firma del Capo Dipartimento, pervenuta nella tarda serata di ieri), al paragrafo 2 (Il personale di magistratura), dopo avere premesso che è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito disciplinare per i magistrati che violino le disposizioni in materia di controllo del Green Pass (con una sanzione non inferiore alla censura), ne trae, con articolato quanto poco convincente ragionamento, la conclusione che per i magistrati varrebbero differenti modalità di verifiche e di controllo in relazione alla necessità di garantire la funzionalità e la continuità dell'attività giudiziaria (come se il personale amministrativo fosse meno indispensabile per poter iniziare un'udienza o depositare atti urgenti, eccetera).
Si sostiene, ancora, nella Circolare che, per i magistrati -a differenza degli altri soggetti-. "*l'accesso in violazione dell'obbligo sarebbe sanzionato solo in via disciplinare o amministrativa e che per le ragioni sopra esposte, la verifica del possesso della certificazione verde non può impedire l'accesso o la presenza nell'ufficio del magistrato.*"

Una rapida interlocuzione, questa mattina, tra tutti i Procuratori Generali d'Italia ha portato a ritenere tale interpretazione inaccettabile, poiché, ad avviso del Procuratore generale di Torino, assolutamente contra-legem. Il Ministero della Giustizia era stato facoltizzato, proprio per la peculiarità della funzione e dell'attività giudiziaria, ad emanare un eventuale regolamento o circolare al fine di individuare ***"ulteriori modalità di verifica"***, il che attiene strettamente a diverse modalità tecniche o altre modalità, da ricondurre, pur sempre, al perimetro della legge.
E la legge non consente differenziazioni tra chi lavora nella stessa sede e negli stessi uffici, discriminazione che non solo suonerebbe ma sarebbe "odiosa". Non vi è, dunque, base normativa per siffatta discriminazione.
Che senso avrebbe, in tal caso, la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 9-sexies del d.l. 127, secondo la quale: "*l'assenza dall'ufficio conseguente....alla mancata esibizione della certificazione verde COVID 19....è considerata assenza ingiustificata*"?
Anzi, la disciplina dettata per il personale di magistratura è ancor più rigorosa, poiché la violazione delle regole di condotta (e di acceso) per i magistrati è sanzionata sia in via disciplinare che amministrativa; per il personale amministrativo solo in via amministrativa.
Il percorso logico-interpretativo del Ministero che si basa sul rinvio alla responsabilità disciplinare per i magistrati -cercando così di evitare di sottoporli al regime per loro previsto, in maniera assolutamente chiara, dalla legge- prova troppo e finisce per non provare nulla.
In conclusione, il Procuratore Generale ribadisce che si atterrà rigorosamente alle disposizioni di legge, e, conseguentemente, a far data da domani, condizioni tecniche permettendo, in tutte le sedi giudiziarie del Piemonte e della Valle d'Aosta i magistrati verranno controllati all'ingresso nei singoli stabilimenti giudiziari e, ove non in possesso in di Green Pass o non in condizioni di esibirlo, ad essi sarà inibito in modo assoluto l'ingresso nell'edificio giudiziario. Poiché, è bene ribadirlo, quel che è vietato non è l'ingresso nel proprio ufficio ma nell'intero edificio. Le

esigenze di prevenzione sanitaria non possono essere aggirate attraverso interpretazioni "elastiche" o "creative", essendo declinate in una norma di rango primario (alla quale "soccombe" la norma di carattere e rango secondario se contiene disposizioni contrarie), ed il Procuratore Generale -singolarmente indicato come responsabile, quanto a tutti i magistrati del Distretto- non intende venir meno ai suoi doveri ed obblighi. Sicché le disposizioni per i magistrati sono identiche a quelle previste per le altre categorie.

E tanto era corretta la interpretazione e la impostazione del Procuratore Generale (di cui sopra) che oggi è intervenuta la Circolare correttiva e di precisazione, del Capo Dipartimento OG (n. m dg.DOG.14/10/2021.0210214.U), che ha riportato il regime di controllo dei magistrati all'alveo normativo, con completa parificazione agli altri soggetti.

9.3. La verifica al momento dell'accesso nella sede giudiziaria non esclude controlli saltuari a campione nei confronti di chi si trovi già al suo interno.

9.4. Ai magistrati, al personale amministrativo e ai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso l'ufficio per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i Capi dell'ufficio possono richiedere preventivamente di comunicare la titolarità o meno della certificazione verde COVID-19.

10.1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni, per i magistrati, saranno effettuati dal Responsabile del Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica, direttamente o su rapporto del personale incaricato delle verifiche in sede di accesso presso ogni sede giudiziaria, applicando le disposizioni degli artt.12 e 13 della legge 1981, n.689.

10.2. Per le altre sedi giudiziarie, diverse da Torino, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, sempre per i magistrati, potrà procedere anche il funzionario individuato, con atto formale da trasmettere in copia al Servizio per la Sicurezza della Procura Generale della Repubblica, dal Procuratore della Repubblica delle rispettive sedi, il quale parimenti procederà all'accertamento e alla contestazione della violazione applicando le disposizioni di cui agli artt. 12 e13 della legge 1981, n. 689.

10.3 Per il personale amministrativo, provvederanno i Capi dei singoli uffici giudiziari, di concerto (e con le modalità in concreto individuate) con i Dirigenti amministrativi (se presenti).

11.1 E' bene ricordare che la non ammissione al luogo di lavoro (per carenza dei requisiti sopra indicati) comporta, accertata la violazione delle regole di condotta, la collocazione in una situazione di "assenza ingiustificata" che permarrà sino a regolarizzazione della posizione. Sia per i magistrati, sia per il personale amministrativo. Per quanto riguarda il personale delle Sezioni di PG, ad essi sarà inibito l'ingresso nelle sedi giudiziarie e si effettueranno le dovute segnalazioni al Responsabile della rispettiva Aliquota per le comunicazioni alla gerarchia.
Durante questo periodo, il magistrato o il lavoratore di diversa categoria, non potranno essere destinatari di programmi di "lavoro agile", essendo ciò espressamente vietato dalla legge e dal DPCM che contiene le disposizioni della Funzione Pubblica.
Durante il medesimo periodo è sospesa la corresponsione della retribuzione (principale ed accessoria); il periodo non verrà conteggiato né a fini contributivi né per il computo delle ferie.

12.1. La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio sarà pubblicata sui siti interni, istituzionali e resa disponibile all'ingresso delle sedi giudiziarie del distretto.

11.2. La circolare troverà applicazione a decorrere dal 15.10.2021.

Il Procuratore Generale
Francesco Enrico SALUZZO

Il Presidente della Corte
Edoardo BARELLI INNOCENTI

Il Dirigente Amministrativo
della Procura Generale
dott. Michele CHITTI

La Dirigente Amministrativa
della Corte di Appello
dott.ssa Carmelina DE MEO